

BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVO DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ART.12

DELLA LEGGE 4 APRILE 2025, N.42

(articoli da inserire nella proposta di decreto attuativo della legge delega e non nell'articolato che modifica / integra il d.lgs n. 139/2006)

Art. X

(Responsabilità penale nelle attività di soccorso pubblico)

1. Dopo l'articolo 590-*sexties* ⁽¹⁾ del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 590-septies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali nelle attività di soccorso pubblico). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio delle attività di soccorso pubblico dal personale di ruolo o dai volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma.

2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di soccorso pubblico, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al secondo comma, se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio delle attività di soccorso pubblico, il personale di ruolo o i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono punibili per colpa grave. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alla disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla

L'articolo X, rubricato “Responsabilità penale nelle attività di soccorso pubblico”, introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-*septies* recante “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali nelle attività di soccorso pubblico”, in analogia alla proposta inserita nello schema di Decreto Legge in materia di Protezione Civile (cfr. nota prot. STAFFCADIP n. 19685 del 17.10.2025 dell'Ufficio II- Affari Legislativi e Parlamentari) confluita in un apposito D.D.L. a seguito del Consiglio dei Ministri n.147 del 28.10.2025. La disposizione ha lo scopo di intervenire sulla responsabilità penale collegata alle fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del c.p. qualora le stesse si riferiscano a fatti connessi ad attività di soccorso pubblico svolte dal personale di ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dirigente e non dirigente, nonché dal personale volontario del Corpo Nazionale. Al fine di calibrare il rimprovero per colpa, nell'ottica del giudizio di responsabilità penale, rispetto all'attuale e sempre crescente complessità dell'attività di soccorso pubblico, è prevista l'esclusione della punibilità per il personale tutto, di ruolo e volontario, quando lo stesso abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge o, in mancanza di queste, le buone pratiche, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. La disposizione prevede, nei casi di mancata osservanza di linee guida o buone pratiche, l'imputabilità esclusivamente a titolo di colpa grave. Con il medesimo

disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie”.

articolo si individuano, ai fini dell'accertamento della colpa e della sua graduazione, – quali parametri, non esclusivi, di riferimento – le condizioni oggettive afferenti alla soglia di incertezza scientifica e al contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché ai limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie. L'articolato, in definitiva, prende in considerazione, da un lato, l'esigenza di escludere la punibilità per fatti sorretti da colpa lieve; dall'altro, l'esigenza di escludere la punibilità per fatti commessi nell'osservanza di linee guida del settore, alla stregua di quanto previsto in materia di responsabilità medica e di attività di protezione civile, dove parimenti si pone un tema di intervento in emergenza.

(1) Proposta formulata in analogia a quella contenuta nello schema di Decreto Legge in materia di Protezione Civile (cfr. nota prot. STAFFCADIP n. 19685 del 17.10.2025 dell'Ufficio II- Affari Legislativi e Parlamentari, poi confluita in un apposito D.D.L. a seguito del Consiglio dei Ministri n.147 del 28.10.2025.

Art. X

(Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psico-fisica e del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità)

1. L'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è rinominato come segue

“Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psico-fisica e del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità” e allo stesso sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono eliminate le parole *“dei ruoli tecnici”*.

b) al comma 2, le parole *“un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale”* sono sostituite delle seguenti: *“un'apposita commissione medica composta da tre funzionari medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui almeno uno, di norma, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il funzionario medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio”*.

c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“5. Le procedure di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere interforze di prima istanza, possono essere accertate da un'apposita commissione medica composta da tre funzionari medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui almeno uno, di norma, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di

Con la proposta si intende intervenire sulla legge 5 dicembre 1988, n. 521, allo scopo di dotare il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di apposite commissioni mediche ospedaliere nonché di specifiche procedure per l'accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psico-fisica e del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal proprio personale. Ciò nell'ottica di accelerare i processi che attualmente convergono tutti nell'ambito di commissioni medico-ospedaliere a competenza generale, con inevitabili ritardi. L'iniziativa pertanto potrà generare positive ricadute in termini di ottimizzazione dei tempi necessari al recupero in servizio del personale e, conseguentemente, sull'organizzazione del dispositivo di soccorso.

presidente il funzionario medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

6. I procedimenti per l'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità dipendenti da causa di servizio da parte delle commissioni mediche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definiti, in quanto compatibili, nel rispetto dell'iter amministrativo e procedurale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza formulati dalle commissioni mediche di cui ai commi 2 e 5, limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è competente la Commissione medica interforze di seconda istanza di cui all'art. 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o, in alternativa, la commissione medica di seconda istanza composta da tre funzionari medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distinti dai componenti della commissione di prima istanza, di cui almeno uno, di norma, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il funzionario medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

8. La competenza territoriale delle commissioni mediche di prima e seconda istanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai commi 2, 5 e 7, la composizione e l'organizzazione delle stesse, nonché le modalità per l'avvio delle pertinenti attività sono definite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

9. Le commissioni mediche di cui ai commi 2, 5 e 7 sono istituite senza

<i>nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i> <i>10. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti".</i>		
SCHEMA DI DECRETO DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139		
D.L.GS n.139/2006 e s.m.i. VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA AL D.L.GS n.139/2006 e s.m.i.	MOTIVAZIONE PROPOSTA
	Premesse Inserire tra i "Visti": Visto l'art. 117, comma 2, lett. d) e h) della Costituzione	L'inserimento di tale richiamo ha lo scopo di mettere in evidenza le competenze fondamentali esercitate in via esclusiva dallo Stato, attraverso il Corpo Nazionale, nel settore della sicurezza.
CAPO I - ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO		
Art. 1 Struttura e funzioni 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: "Dipartimento", per mezzo della quale il Ministero dell'interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel	Art. 1 Struttura e funzioni 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: "Dipartimento", per mezzo della quale il Ministero dell'interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel	

presente decreto legislativo. 2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.	presente decreto legislativo. 2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.	Si propone di aggiornare la formulazione inserendo il riferimento al codice di protezione civile.
Art. 2 Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale 1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale sono di seguito indicate: a) direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite	Art. 2 Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale 1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale sono di seguito indicate: a) direzioni comandi regionali e interregionali dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale generale, istituite per lo	La proposta ha lo scopo di attribuire alle strutture periferiche regionali del Corpo una denominazione maggiormente in linea con le funzioni tecnico operative alle stesse riconosciute.

per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1; b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: "comandi", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale; c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi di cui alla lettera b);	svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1; b) direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale generale, istituite per il raccordo tra le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale e per lo svolgimento in ambito interregionale delle funzioni gestionali delegate dalle direzioni centrali, secondo le disposizioni del Capo Dipartimento e del Comandante Generale dei vigili del fuoco - Capo del Corpo Nazionale; c) comandi provinciali dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale non generale, e comando metropolitano dei vigili del fuoco di Roma di livello dirigenziale generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1; d) distretti di colonna mobile, distaccamenti permanenti e volontari, posti di vigilanza e presidi rurali, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali e metropolitani;	Si propone di espungere la qualificazione di "interregionale", al fine di rendere maggiormente evidente, anche nella denominazione, la distinzione fra le strutture periferiche di cui alla lettera a), rispetto a quelle di cui alla lettera b) Si propone di istituire un'ulteriore funzione di livello dirigenziale generale, cui attribuire la titolarità di specifiche aree, nonché la competenza per funzioni delegate dalle direzioni centrali, ai fini del raccordo con le strutture territoriali del Corpo. Si propone di reinserire la qualificazione di provinciale che connota i comandi dei vigili del fuoco e, al contempo, si inserisce tra le strutture periferiche del Corpo, la menzione di comando metropolitano, tenuto conto della già istituita funzione di livello dirigenziale generale, quale titolare del comando dei vigili del fuoco di Roma. Si propone di precisare la principale funzione dei distretti, nonché di inserire, tra le strutture che operano a livello territoriale, anche i presidi rurali, per altro già operanti in alcune aree.
---	--	---

d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali. 3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d). 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.	e) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali. 3. Con regolamenti emanate da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le funzioni, i compiti, l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettere a) e b). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera e-d e lettera d-e). 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.	La proposta ha lo scopo di rinviare ad un apposito decreto l'individuazione della disciplina e delle specifiche aree di intervento attribuite alla competenza delle direzioni centrali di coordinamento interregionale. La previsione di due distinti regolamenti persegue l'obiettivo di codificare, per gli uffici dirigenziali di livello generale di nuova istituzione, attribuzioni diverse da quelle di cui all'art. 1, in modo da non creare zone di sovrapposizione rispetto alle competenze dei comandi regionali. Mediante integrazione del D.M. 6 giugno 2024 recante "Ridefinizione degli incarichi di funzione ai dirigenti del C.N.VV.F.", in ciascuna direzione centrale di coordinamento interregionale, la cui titolarità verrà affidata ad un dirigente generale del Corpo, saranno previsti a regime appositi uffici, di livello dirigenziale non generale, incaricati dello svolgimento delle specifiche attività connesse alle aree di pertinenza, nonché delle funzioni gestionali delegate dalle direzioni centrali.
---	---	--

Art.3 Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;	Art.3 capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Comandante Generale dei vigili del fuoco - Capo del Corpo Nazionale 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Comandante Generale dei vigili del fuoco - Capo del Corpo Nazionale e svolge le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; b bis) presiede il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi; d) è componente di diritto del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per	La proposta ha lo scopo di attribuire al vertice del Corpo Nazionale una denominazione maggiormente in linea con le specifiche funzioni allo stesso ascritte. La proposta ha lo scopo di inserire tra le competenze del Comandante Generale dei vigili del fuoco - Capo del Corpo Nazionale una importante funzione connessa ad un comitato di recente istituzione e di elevata importanza strategica.
--	---	--

d) è componente di diritto del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale; e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica; e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale; e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1; e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali; e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.	la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale; e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica; e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale; e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1; e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali; e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.	
	Art. 3 bis. Distretti di colonna mobile 1. Per le esigenze organizzative dei Comandi provinciali e metropolitani e per favorire l'espletamento sul territorio delle	Si propone di esplicitare le funzioni dei distretti di colonna mobile e si prevede la messa a disposizione di specifiche aree attrezzate per

	competenze di protezione civile attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, il Ministero dell'interno può promuovere la costituzione di distretti di colonna mobile in rapporto agli ambiti territoriali e organizzativi ottimali richiamati all'art. 3, comma 3 del medesimo decreto legislativo. 2. Nell'ambito delle pianificazioni emergenziali di competenza, le Regioni, per il tramite dei Comuni interessati, rendono disponibili, su richiesta dei comandi regionali e d'intesa con le medesime, specifiche aree attrezzate per l'installazione temporanea di campi base da utilizzare per l'ammassamento delle risorse strumentali e la sistemazione logistica del contingente delle colonne mobili dei vigili del fuoco impiegato in caso di calamità. I campi base sono inseriti nei piani comunali di protezione civile.	l'installazione temporanea dei campi base nonché per le colonne mobili dei vigili del fuoco.
Art. 4 Distaccamenti volontari 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico	Art. 4 Distaccamenti volontari 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico	

integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.	integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.	
2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.	2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.	
	Art. 4 bis. Presidi rurali 1. Per agevolare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e ridurre i tempi di risposta in caso di emergenze o di calamità naturali in aree remote o a bassa densità abitativa, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione, a carattere permanente o temporaneo, di presidi rurali, ad integrazione del dispositivo ordinario di soccorso pubblico territoriale, anche mediante accordi con le Regioni e gli enti locali che ne facciano richiesta.	Si propone di inserire un'apposita previsione per i presidi rurali, peraltro già operanti sul territorio, prevedendo che la relativa istituzione sia promossa dal Ministero dell'Interno su propria iniziativa ovvero su proposta di enti territoriali che manifestino il proprio interesse contribuendo a sostenerne gli oneri.
Art. 5 Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.	Art. 5 Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.	

CAPO II – SEZIONE I - PERSONALE		
Art. 6 Disposizioni generali 1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovra ordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le assunzioni in deroga, di	Art. 6 Disposizioni generali 1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovra ordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale per la partecipazione, a titolo gratuito, alle attività di rappresentanza, formazione e diffusione della cultura della sicurezza, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario già iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le assunzioni	Si propone di suddividere gli elenchi dei volontari in due tipologie: una istituita per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale cui afferisce personale volontario impiegato per compiti operativi; l'altra istituita per la volontaria e gratuita partecipazione ad attività di rappresentanza di interesse del Corpo Nazionale, ad attività formative a specifiche condizioni e destinate al solo personale volontario, nonché ad attività di diffusione della cultura della sicurezza. Si precisa quindi il carattere gratuito che connota l'impiego del personale volontario che partecipa alle attività di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza. La proposta di modifica ha lo scopo di chiarire che l'eventuale accesso ad assunzioni in deroga è consentito solo al personale già iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo

cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. 2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.	in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale. 2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle attività istituzionali, al medesimo personale che espleta compiti operativi sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.	La proposta richiama una specifica disposizione già contenuta nella legge 27 dicembre 1941, n.1570, raccogliendo peraltro l'esortazione rivolta all'Amministrazione dal Consiglio di Stato che con parere n.432/2006 (Sezione Consultiva per gli atti normativi – Adunanza del 13 febbraio 2006) asseriva che, in mancanza di ragioni valide, la previsione concernente la qualifica di agenti di pubblica sicurezza doveva essere reinserita, anche al fine di facilitare l'opera svolta dai Vigili del fuoco, non risultando sufficiente a tale scopo l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria. La modifica, pertanto, si inserisce nell'ottica di consentire al personale operativo del Corpo nazionale, sia di ruolo che volontario, l'esercizio di prerogative riconducibili alla qualità di agente di pubblica sicurezza, allorquando se ne manifesti la necessità per
--	--	--

	3. Il personale volontario di cui all'art. 6 comma 1 non è vincolato da rapporto di lavoro né di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto nel presente Capo.	l'efficace e tempestivo svolgimento dei compiti di istituto. La proposta ha lo scopo di confermare che l'impiego del personale volontario di entrambi gli elenchi di cui all'art.6, comma 1, non dà luogo a rapporto di lavoro con l'amministrazione, e la formulazione è stata concepita in coerenza a quanto già previsto dal vigente regolamento recante la disciplina del personale volontario (D.P.R. n. 76/2004)
Art. 7 Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione, presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.	Art. 7 Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione, presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse. 2. L'opera nazionale di assistenza, su richiesta delle strutture del Corpo nazionale, svolge attività di supporto amministrativo-contabile, logistico e gestionale nell'ambito di eventi e iniziative attivate a livello centrale o territoriale.	Si propone di inserire un esplicito richiamo al sostegno che l'opera nazionale di assistenza può assicurare nell'ambito di iniziative promosse dalle strutture centrali e periferiche del C.N.V.V.F. e per le quali risultino necessarie

	3. L'opera nazionale di assistenza è inserita fra gli enti beneficiari del contributo del 5 x mille, previsto dall'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	forme di flessibilità non rinvenibili nelle gestioni di pertinenza del Corpo nazionale. Si propone di codificare nel decreto recante compiti e funzioni del C.N.V.V.F. l'inserimento dell'opera nazionale tra i beneficiari del contributo del 5 x mille che, a scelta, può essere destinato a enti di ricerca, ovvero di assistenza e solidarietà sociale.
CAPO II – SEZIONE II – PERSONALE VOLONTARIO		
Art. 8 Reclutamento del personale volontario 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.	Art. 8 Reclutamento del personale volontario 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale. 1. Coloro che intendono prestare servizio in qualità di volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo, ne fanno richiesta ai fini dell'iscrizione nell'elenco in qualità di aspiranti volontari. L'iscrizione è subordinata all'individuazione della data di avvio del periodo di addestramento iniziale. Per la frequenza alle attività di addestramento operativo che rendono necessario l'uso di specifici dispositivi di protezione individuale, è autorizzato l'uso da parte degli aspiranti vigili del fuoco volontari, all'interno delle sedi di servizio, dell'equipaggiamento di base, messo a disposizione dalle strutture competenti del Corpo nazionale.	In un'ottica di razionalizzazione del procedimento di reclutamento del personale volontario, si propone di prevedere che l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari avvenga, inizialmente, in qualità di aspiranti volontari con la successiva conferma solo dopo il superamento del periodo di addestramento iniziale. Si precisa inoltre che l'addestramento previsto per il personale volontario è da ritenersi limitato a quello che opera nei distaccamenti volontari, coerentemente con la natura dei compiti ad esso affidati. Inoltre, la proposta ha lo scopo di disciplinare, per il personale iscritto in qualità di aspirante volontario, la fornitura dell'equipaggiamento minimo protettivo individuale acquistato con fondi destinati ai DPI dei Vigili del fuoco.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e	2. L'aspirante volontario, a seguito del superamento del periodo di addestramento iniziale, viene confermato nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, con la qualifica di vigile volontario e viene impiegato nei servizi d'istituto. 3. Il personale volontario che aspira all'iscrizione nell'apposito elenco istituito per la partecipazione alle attività di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza è reclutato a domanda ed impiegato per i predetti compiti a seguito dell'iscrizione. 2. 4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3 5. Al personale volontario nel periodo di richiamo iscritto per le necessità dei distaccamenti volontari, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di	Si propone di prevedere una disciplina più snella per il reclutamento del personale volontario che partecipa alle attività di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza Si precisa che il richiamo a talune prerogative del personale di ruolo di corrispondente
--	--	--

responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica. 4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.	doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica. 4- 6. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo impiego di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.	qualifica riguarda il solo personale iscritto per le necessità dei distaccamenti volontari E' stato precisato che l'obbligo della conservazione del posto di lavoro copra tutte le ipotesi di impiego in servizio del personale volontario di cui all'articolo 9.
Art. 9 Richiami in servizio del personale volontario 1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. 2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio: a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo; b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.	Art. 9 Richiami in Servizio del personale volontario 1. Il personale volontario può essere richiamato in prestare servizio temporaneo in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che, per intensità ed estensione, ne richiedono l'apporto e può essere destinato in qualsiasi località. 2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in prestare servizio: a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo; b) a) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; e) b) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.	La proposta ha lo scopo di precisare la casistica relativa all'impiego del personale volontario in occasione di calamità e per esigenze sopraggiunte legate al soccorso. Si propone di distinguere la disciplina del servizio limitato alle occasioni di impiego operativo rispetto quella gratuita riguardante l'attività formativa, addestrativa e di mantenimento che, comunque, è soggetta ad autorizzazione, anche a supporto degli eventuali permessi richiesti dal personale volontario ai propri datori del lavoro.

3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio. 4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.	2 bis) L'addestramento iniziale e la frequenza periodica di corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Interno, sono effettuati a titolo gratuito e previa autorizzazione a cura delle strutture competenti del Dipartimento e del Corpo Nazionale. 3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio. 4. 3. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del comandante provinciale o metropolitano, la custodia dei distaccamenti, dandone comunicazione al comandante regionale. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme dandone immediata comunicazione alla sala operativa del comando di appartenenza; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla	La proposta ha lo scopo di specificare tutti i compiti affidati al personale volontario.
--	--	---

	conservazione del materiale, dei mezzi e delle attrezzature antincendio di pertinenza della sede.	
Art. 10 Trattamento economico ed assicurativo 1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. 2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato. 3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	Art. 10 Trattamento economico ed assicurativo 1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo periodo, nelle ipotesi di cui all'art. 9 comma 2, lett. a), spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. 2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato. 3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	

	4. I commi 2 e 3 del presente articolo trovano applicazione anche in caso di infortuni e di infermità contratte durante la formazione iniziale, gli addestramenti periodici, i corsi di formazione in itinere, nonché, per il personale volontario iscritto nell'apposito elenco, in occasione della partecipazione alle attività di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza.	Si propone di prevedere che la copertura assicurativa del personale volontario si estenda anche agli infortuni e alle infermità contratte al di fuori del regime dell'attività di soccorso ovvero durante la formazione iniziale, gli addestramenti periodici e i corsi di formazione in itinere, nonché nei periodi di assolvimento dei compiti di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza, per ciò che riguarda il personale volontario a ciò dedicato.
Art. 11 Disciplina 1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale di ruolo ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari: a) censura; b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; c) radiazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di gradazione, secondo i principi	Art. 11 Disciplina 1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale di ruolo ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari: a) censura a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; b) c) c) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; c) d) d) radiazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 4, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le sanzioni irrogabili da parte dei comandanti regionali,	In un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, e in analogia a quanto già proposto per il personale di ruolo, si propone di inserire la sanzione del rimprovero verbale e rinominare la sanzione della censura in rimprovero scritto e tra i livelli di competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari, nei riguardi del personale volontario, anche i titolari delle strutture territoriali del Corpo di iscrizione o di servizio temporaneo.

ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.	metropolitani e provinciali, le relative modalità di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76. 3. Anche prima che sia esaurito concluso o iniziato il procedimento disciplinare, il personale volontario può essere cautelativamente sospeso, dai richiami servizi a cui è preposto o assegnato ad altro distaccamento nel caso del personale iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari, con provvedimento dirigenziale del comandante regionale decreto ministeriale per gravi motivi, dandone immediata comunicazione al competente ufficio della Direzione centrale per le risorse umane, ovvero sospeso con decreto ministeriale nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata, nonché per reati di natura corruttiva, in materia di stupefacenti, contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.	Si propone di semplificare le modalità di sospensione dai richiami del personale volontario, prevedendo anche la possibilità di sospensione, ovvero di assegnazione ad altro distaccamento, a cura del comandante regionale. Viene inoltre ampliato il novero delle fattispecie di reati ritenuti di particolare gravità.
	Art. 11 bis Radiazione extra-disciplinare per delitti dolosi	La proposta ha lo scopo di introdurre una previsione analoga a quella stabilita

	1. Il personale volontario incorre nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare, in caso di sentenza di condanna per delitti dolosi accertati in via definitiva.	dall'articolo 35 comma 2, lettera a), della legge n. 521/88, per le Forze di Polizia. Resta fermo quanto previsto dalla disposizione di cui alla lettera b) del medesimo articolo.
Art. 12 Cessazione dal servizio 1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale di ruolo di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8. 2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.	Art. 12 Cessazione dal servizio 1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale di ruolo di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8. 1 bis. Si prescinde dal requisito del limite di età di cui al comma 1, per il personale volontario iscritto nell'apposito elenco istituito per la partecipazione alle attività di rappresentanza di interesse del Corpo Nazionale, di formazione ovvero a quelle di diffusione della cultura della sicurezza. 2. Il personale volontario iscritto per le necessità dei distaccamenti volontari è esonero dal servizio cancellato dall'elenco qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo, nonché per sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente ed assoluta al servizio.	Si prevede di inserire una deroga ai limiti di età per il personale volontario iscritto nell'apposito elenco istituito per la partecipazione alle attività di rappresentanza, di formazione ovvero di diffusione della cultura della sicurezza, onde consentire maggiore flessibilità nel reclutamento delle figure di interesse del Corpo Nazionale per il perseguimento di dette finalità. Si propone di limitare la cancellazione di cui all'art.12 al solo personale iscritto per le necessità dei distaccamenti volontari, ferma restando l'applicabilità a tutto il personale volontario, delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 11. Si propone inoltre di prevedere la cancellazione in caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente ed assoluta al servizio.

Art. 12-bis Disposizioni per il personale volontario 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.	Art. 12-bis Disposizioni per il personale volontario 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6, fermo restando quanto stabilito in reazione all'elenco istituito per la partecipazione, a titolo gratuito, alle attività di rappresentanza, formazione e diffusione della cultura della sicurezza. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.	
CAPO III– PREVENZIONE INCENDI		
Art. 13 Definizione ed ambito di esplicazione 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione	Art. 13 Definizione ed ambito di esplicazione 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione	

intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. 2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.	intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. 2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.	
Art. 14 Competenza e attività 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di	Art. 14 Competenza e attività 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi di per attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e	Si propone di eliminare definitivamente ogni riferimento al certificato di prevenzione incendi, snellendo altresì la formulazione.

impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione; e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale; f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;	commerciali e diper impianti, prodotti, materiali, e apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione; e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale; f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;	
--	---	--

g) le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi. 3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie. 4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.	g) le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi. 3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie. 4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici previsti per le attività produttive e per l'edilizia dalla normativa vigente. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.	Si propone di estendere la formulazione per tenere conto dell'istituzione di ulteriori sportelli (ZES, ZLS, etc...).
--	---	---

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.	6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.	
Art. 15 Norme tecniche di prevenzione incendi 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. 2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di	Art. 15 Norme tecniche di prevenzione incendi 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. 2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di	

concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.	concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.	
Art. 16 Procedure di prevenzione incendi 1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.	Art. 16 Procedure di prevenzione incendi 1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2 dai presso i comandi le competenti strutture del Corpo nazionale competenti per territorio le su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi Le competenti strutture del Corpo nazionale provvedono all'esame alla valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta delle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami procedure previste	Si propone di modificare il comma 1, al fine di rendere più lineare l'esplicitazione delle procedure di prevenzione incendi, allineando la formulazione a quella già contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151. Si propone di sostituire la parola “Comandi” con “competenti strutture del Corpo nazionale”, anche per tenere conto della previsione del regolamento sulla commercializzazione dei prodotti antincendio.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.	da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2. 2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili combustibili o esplodenti, e nonché le attività che per dimensione o ubicazioni o altre ragioni comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività. 2 bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i prodotti antincendio non marcati CE da sottoporre a controllo, la cui non conformità comporta, in caso di incendio, gravi pericoli per	Si propone di inserire riferimenti più espliciti alle caratteristiche tecniche che determinano l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi Si propone di introdurre una disciplina specifica anche per l'individuazione dei prodotti antincendio non marcati CE soggetti a controllo, in maniera analoga a quanto già previsto per le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi.
---	---	--

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso. 4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.	l'incolumità della vita e dei beni o, comunque, per la sicurezza dei consumatori, in relazione alla diffusione, alla rilevanza nella strategia antincendio e alle condizioni di impiego. Con lo stesso decreto, sono individuate le strutture del Corpo nazionale deputate ai relativi controlli, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure, agli obblighi ed alle sanzioni a carico dei soggetti responsabili delle attività di commercializzazione. 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso o innovativo, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso. 4. Il Comando La competente struttura del Corpo nazionale acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni, le asseverazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti tecnici, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.	Si propone di perfezionare la formulazione, estendendola anche oltre il solo settore industriale, per tenere conto di casistiche riconducibili a nuove tecnologie e sostanze. Si propone di sostituire la parola “Comandi” con “competenti strutture del Corpo nazionale” anche per tenere conto della previsione del regolamento sulla commercializzazione dei prodotti antincendio, che non necessariamente vedrà coinvolti i Comandi. Si propone di inserire anche il termine “asseverazione”, e di sostituire “professionisti” con “tecnici”, in linea con le definizioni contenute nel D.M. 7 agosto 2012.
--	---	--

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.	5. Qualora l'esito del procedimento di controllo sulle segnalazioni certificate rilevi la mancanza evidenze carenze dei requisiti e previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando la competente struttura del Corpo le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dagli stessi prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro il termine stabilito da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2. 5. bis Nel caso di commercializzazione di prodotti antincendio non marcati CE con caratteristiche difformi da quelle prescritte, si applica quanto previsto dai decreti di cui al comma 2 bis.	Si propone di riformulare l'intero comma 5, allineandolo all'attuale formulazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. Sulla tempistica per gli adeguamenti, si rimanda al Decreto del Presidente della Repubblica che definirà le procedure e il nuovo elenco delle "attività soggette". Si propone di introdurre il comma 5-bis per la gestione delle non conformità dei prodotti antincendio, rimandando la definizione delle procedure al decreto previsto al comma 2 bis.
--	---	---

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.	6. I titolari delle attività di cui al comma 2 e i soggetti responsabili di cui al comma 2 bis hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose presenti nelle attività e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate segnalate, secondo quanto disciplinato da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui ai commi 2 e 2 bis.	Si propone di riformulare il comma 6 inserendo il riferimento ai decreti di cui al comma 2 e al comma 2 bis.
Art. 17 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97	Art. 17 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 97	
Art. 18 Servizi di vigilanza antincendio 1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.	Art. 18 Servizi di vigilanza antincendio 1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali, affollamento rilevante o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio in caso di incendio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione incendi, assicurando l'immediato intervento nel caso si verifichi l'evento dannoso. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza antincendio	Si propone di esplicitare la caratteristica dell'affollamento quale criterio per l'individuazione delle attività pericolose, specificando altresì che il riferimento è al rischio d'incendio.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo. 3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale	peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio di incendio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso. 2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da sottoposte a tale obbligo. 3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale	Si propone di inserire una specifica previsione normativa per l'individuazione dei locali e delle strutture sottoposti all'obbligo di vigilanza antincendio.
---	--	---

operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio.	operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio.	
Art. 19 Vigilanza ispettiva 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso	Art. 19 Vigilanza ispettiva 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso	Si propone di eliminare il termine “anche”, in quanto pleonastico.

ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza. 3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di ((...)) per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.	ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza. 3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio di incendio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di ((...)) per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.	La proposta ha lo scopo di precisare che la vigilanza ispettiva riguarda solo aspetti antincendio.
Art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio	Art. 20 Sanzioni penali e sospensione dell'attività 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli alle procedure di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta l'attestazione di rinnovo periodico	Si propone di ricondurre la formulazione a quanto previsto nel D.P.R. n. 151/2011 e nel D.M. 7 agosto 2012.

è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può	della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare individuate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2. 1 bis. Chiunque, in qualità di responsabile della diffusione a qualsiasi titolo dei prodotti antincendio non marcati CE, individuati con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2bis, commercializza sul territorio nazionale in assenza dei titoli abilitativi previsti o dei loro rinnovi, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro. 2. Chiunque, nelle certificazioni, asseverazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può	Si propone di prevedere una disciplina sanzionatoria per chi, in qualità di responsabile della diffusione a qualsiasi titolo dei prodotti antincendio non marcati CE, individuati con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2 bis, commercializzi sul territorio nazionale in assenza dei titoli abilitativi previsti o del loro rinnovo. Si propone di ricondurre la formulazione a quanto previsto nel D.P.R. n. 151/2011 e nel D.M. 7 agosto 2012.
---	---	---

disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.	disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo. 3 bis. Alle contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche quando si tratta di attività soggette alle procedure di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro. Le risorse o le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente comma sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.	Si propone di ricondurre la formulazione a quanto previsto nel D.P.R. n. 151/2011 e nel D.M. 7 agosto 2012. Si propone di introdurre il comma 3 bis per esplicitare l'applicabilità delle procedure stabilite del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche alle attività che non siano luoghi di lavoro.
--	---	---

Art. 21 Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi 1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa; b) propone alle competenti direzioni centrali del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.	Art. 21 Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi 1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa; b) propone alle competenti direzioni centrali del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.	Si propone di eliminare la previsione secondo la quale il decreto disciplina anche il funzionamento del Comitato.
Art. 22 Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del	Art. 22 Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi 1. Nell'ambito di ciascuna Comando Direzione regionale e interregionale dei vigili del fuoco,	

soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) su richiesta dei Comandi, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso; b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa; b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105. 3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.	del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: a) su richiesta dei Comandi, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso o innovativo; b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa; b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105. 3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.	Si propone di allineare il comma 1 rispetto alla nuova formulazione proposta all'art. 16, comma 3. Si propone di eliminare la previsione secondo la quale il decreto disciplina anche il funzionamento del Comitato.
Art. 22-bis Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti	Art. 22-bis Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti	

1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.	1. Presso ciascuna direzione comando regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.	
Art. 23 Oneri per l'attività di prevenzione incendi 1. I servizi relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.	Art. 23 Oneri per l'attività di prevenzione incendi 1. I servizi relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.	
CAPO IV– SOCCORSO PUBBLICO		
Art. 24 Interventi di soccorso pubblico 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni,	Art. 24 Interventi di soccorso pubblico 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni,	

assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali. 2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1: a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;	assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali. Al medesimo fine il Corpo nazionale effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali, anche al fine di sviluppare nuove tecnologie, migliorare le tecniche operative e diffondere la cultura della sicurezza. 2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1: a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;	La proposta ha lo scopo di precisare meglio le finalità degli studi e delle attività congiunte promosse dal Corpo nazionale. Si propone di aggiornare la formulazione inserendo il riferimento al codice di protezione civile.
---	---	--

b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei; c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio. 3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare. 4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità. 5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.	b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei ordinari e a pilotaggio remoto (APR); c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze biologiche batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività presente sul del territorio. 3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare. 4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità. Le attività di soccorso effettuate dai vigili del fuoco in condizioni di necessità e urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità non sono imputabili, a titolo di colpa, per il risarcimento dei danni comunque connessi agli eventi incidentali che hanno generato i soccorsi medesimi. 5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.	Si propone di eliminare l'inciso in quanto ridondante, tenuto conto della clausola di salvaguardia già contenuta al comma 10. Si propone di specificare la tipologia di mezzi aerei utilizzati Si propone di specificare meglio la natura delle sostanze prese a riferimento. La proposta ha lo scopo di preservare da possibili effetti distorsivi l'opera di soccorso prestata dai vigili del fuoco in condizioni di necessità e urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Si propone di prevedere l'impiego di personale e mezzi del Corpo nazionale per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali, non solo su richiesta degli organi competenti.
--	---	---

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie. 8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile: a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;	6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 7. Compatibilmente con le prioritarie attività istituzionali Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie. 8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile: a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, biologiche batteriologiche, chimiche e radiologiche; b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate; b bis) concorre alle attività di sicurezza pubblica; b ter) concorre alle attività connesse alla sicurezza dello Stato;	La proposta ha lo scopo di esplicitare il carattere prioritario da riconoscere alle incombenze preordinate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Si propone di specificare meglio la natura delle sostanze prese a riferimento. La proposta ha lo scopo di precisare meglio le competenze del Corpo nazionale in ambito difesa civile.
---	--	--

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici; e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile. 9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per	c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici; e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile. 9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, Al fine di elevare i livelli di efficacia degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di apposite convenzioni, il Corpo nazionale pone, inoltre, può mettere a	Si propone di chiarire che il Corpo nazionale può mettere a disposizione risorse umane, mezzi e attrezzature solo a favore di Regioni che ne facciano richiesta, secondo modalità operative concordate.
--	---	--

ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.	disposizione delle regioni che ne facciano richiesta risorse umane, mezzi e attrezzature personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. secondo modalità operative concordate. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni. Le convenzioni di cui al presente comma definiscono le specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle convenzioni sono a carico delle regioni richiedenti, secondo quanto stabilito dalle convenzioni medesime.	La proposta intende specificare che l’iniziativa per il rafforzamento degli assetti impiegabili nell’ambito degli incendi boschivi compete alle regioni, così come i relativi oneri.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.	10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, oltre all’ordinaria attività di soccorso pubblico svolta anche con la propria componente aerea, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi	Si propone di introdurre una diversa formulazione per meglio chiarire che, ferma restando l’ordinaria competenza autonoma su tutti i contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo presenti sul territorio nazionale, il Corpo nazionale può, in riferimento ai medesimi, stipulare accordi finalizzati alla disciplina di un eventuale soccorso integrato.

11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale. 13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica	oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome. 11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale. 13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.	
--	---	--

ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto. 14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.	14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali. 15. Per favorire l'efficacia delle operazioni di soccorso, il Corpo nazionale ha la prerogativa di utilizzo prioritario di immagini satellitari, bande di comunicazione, nonché di acquisizione di dati e informazioni attinenti al contesto emergenziale e comunque disponibili da parte dei soggetti titolari, a cui compete l'obbligo di metterli a disposizione fino alla conclusione dell'emergenza. Il Corpo nazionale utilizza i dati in possesso per le esigenze strettamente connesse ai compiti di istituto. 16. Il Corpo nazionale partecipa al Meccanismo Europeo di Protezione civile mediante appositi moduli di soccorso attivabili secondo specifici piani coordinati con il Dipartimento di Protezione Civile, per la cui preparazione e impiego sono stanziati, nei limiti del bilancio, appositi fondi. 17. Per le finalità di istituto, le conseguenze delle operazioni di soccorso pubblico assicurate dal Corpo nazionale non sono	Si propone di prevedere che il Corpo nazionale abbia la prerogativa di utilizzo prioritario di immagini satellitari, bande di comunicazione, nonché di acquisizione di dati e informazioni attinenti al contesto emergenziale, per finalità legate al soccorso. Si propone di esplicitare la partecipazione del Corpo nazionale al Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Si propone di esplicitare una clausola di esclusione dalla responsabilità per danni
---	---	--

	valutate ai fini della determinazione del danno ambientale.	cagionati con atti necessari alla salvaguardia della vita umana.
Art. 25 Oneri per i servizi di soccorso pubblico 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.	Art. 25 Oneri per i servizi di soccorso pubblico e per i servizi resi dall'Autorità competente 1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2. 2. I servizi di certificazione e sorveglianza delle attività di salvataggio e antincendio resi dall'Autorità di cui all'art. 26, comma 1, del presente decreto, negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, negli aeroporti di aviazione generale, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici, comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del	La proposta ha lo scopo di rinviare a un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle tariffe per i corrispettivi resi dai soggetti o enti beneficiari delle attività di certificazione e sorveglianza affidate all'Autorità competente del Corpo nazionale di cui all'articolo 26, comma 1. Tale previsione, peraltro, consentirebbe di remunerare attività che già competono all'Autorità medesima, ma che, in assenza di una specifica disposizione, vengono attualmente svolte a titolo gratuito, mentre le

	carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede, sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.	analoghe attività dell'Ente nazionale per l'aviazione civile sono già rese a titolo oneroso.
Art. 26 Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.	Art. 26 Servizio Attività di salvataggio e antincendio negli aeroporti e nelle aviosuperfici, soccorso portuale e marittimo 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, negli aeroporti di aviazione generale, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di regolazione tecnica, certificazione e sorveglianza, anche a fini interdittivi e sanzionatori, del servizio delle attività di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale.	La proposta ha lo scopo di precisare meglio gli ambiti dell'attività di salvataggio e antincendio negli aeroporti, nelle aviosuperfici, così come nel soccorso portuale e marittimo. La proposta ha lo scopo di integrare i compiti di regolazione tecnica tra quelli riconosciuti all'Autorità competente del Corpo nazionale, atteso che l'Autorità emana e aggiorna la normativa nazionale, e partecipa alla formulazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di salvataggio e antincendio negli aeroporti e nelle aviosuperfici. La proposta mira, altresì, ad includere anche il potere interdittivo e sanzionatorio tra i compiti dell'Autorità, in coerenza con le previsioni del regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 che impone agli Stati membri di stabilire e applicare le sanzioni per la violazione del regolamento stesso e delle relative norme di attuazione, conformando, quindi, l'ordinamento interno alla disciplina europea. In tal senso si colloca il rilievo formulato al sistema Italia per la mancata esecuzione del descritto obbligo, dalla

2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.	2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato. 2 bis. Con regolamento di cui all'art.17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n°400, sono individuati i criteri e le procedure per le modificazioni all'elencazione degli aeroporti in tabella A e i parametri tecnici di riferimento per le modificazioni delle categorie antincendio ICAO degli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale.	European Aviation Safety Agency (EASA) con lo Standardisation inspection status report ADR.IT.11.2024, individuando nella data del 30 aprile 2027 il termine ultimo per la predisposizione del prescritto impianto sanzionatorio. Si propone di prevedere uno specifico regolamento per l'individuazione di criteri e le procedure, finalizzate alla modifica dell'elenco degli aeroporti di cui alla tabella A.
---	---	--

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri	3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in base a quanto indicato nel comma 2 bis. 4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa internazionale, comunitaria e nazionale. 5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, nonché con i mezzi resi eventualmente disponibili dalla Capitaneria di Porto ovvero da soggetti terzi, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della	Si propone di aggiungere il riferimento al decreto di cui al comma 2 bis. Si propone di specificare la connotazione della normativa di riferimento. Si propone di integrare i compiti assolti dal Corpo mediante l'inserimento di un esplicito richiamo al soccorso marittimo, di esplicitare le caratteristiche dei servizi resi dal Corpo nazionale in ambito portuale e in mare, nonché di ampliare il riferimento alle risorse da poter impiegare.
--	--	---

servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.	navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto, nonché in mare. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento dei servizi di soccorso portuale e marittimo resi dal Corpo nazionale con dotazioni e strutture dedicate e se ne disciplinano le modalità.	
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.	6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.	
CAPO IV bis- FORMAZIONE		
Art. 26-bis Formazione 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.	Art. 26 - bis Formazione 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.	

2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale. 3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. 4. Il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante	2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale per tutte le esigenze connesse all'espletamento dei compiti di soccorso pubblico, anche con riferimento a quanto specificamente previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. 4. Il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti	Si propone di integrare il riferimento alle attività formative, inserendo un richiamo anche alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra le prerogative dei formatori del Corpo nazionale.
--	---	--

funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi. 5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità. 6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza: a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni; b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni; c) formazione di alta specializzazione.	ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi, dei formatori antincendio e per la qualificazione dei tecnici manutentori. 5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità. 6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza: a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni; b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni; c) formazione di alta specializzazione.	Si propone di esplicitare che tra le attività formative del Corpo nazionale rientrano quelle previste dal D.M. 1° settembre 2021 e dal D.M. 2 settembre 2021.
Art. 26-ter Oneri per l'attività di formazione	Art. 26-ter Oneri per l'attività di formazione	

1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie	1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie	
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
Art. 27 Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento,	Art. 27 Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento,	

aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.	aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.	
Art. 28 Norme in materia di amministrazione e contabilità 1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure,	Art. 28 Norme in materia di amministrazione e contabilità 1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure,	

per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.	per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni dei comandi regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.	
CAPO VI– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI		
Art. 29 Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il	Art. 29 Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il	

tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. Materiali e prestazioni del Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto. 2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.	tramite delle direzioni dei comandi regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. Materiali e prestazioni del Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto. 2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.	
--	---	--

3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.	3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di dotarsi di animali da impiegare nell'attività operativa mediante la stipula di appositi contratti. Con decreto del Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, è disciplinata la gestione dei veicoli concessi in comodato d'uso ai distaccamenti volontari, secondo criteri di coerenza con le esigenze di organizzazione del soccorso e di uniformità sul territorio nazionale.	La proposta ha lo scopo di ampliare il novero delle tipologie di contratto che l'Amministrazione può stipulare per dotarsi degli animali da impiegare nell'attività operativa, così da favorire il ricorso alle forme ritenute più appropriate, funzionali e vantaggiose. La proposta fa riferimento al ricorso all'istituto della concessione in uso gratuito di veicoli ai distaccamenti volontari. La modifica ha lo scopo di consentire ai comandi dei vigili del fuoco di disporre di veicoli non acquisibili con le risorse ordinarie, con maggiore autonomia e in coerenza con le esigenze connesse all'organizzazione del dispositivo di soccorso. In tal modo si rende possibile assegnare temporaneamente un veicolo in comodato gratuito ad una sede diversa da quella per la quale l'ente concedente ha acquisito e messo a disposizione il bene. Si intende pertanto regolare la materia in modo uniforme, delegando al ministero dell'interno l'adozione di un provvedimento che stabilisca i criteri a cui i comandanti, nell'esercizio della responsabilità in materia di organizzazione del soccorso, devono attenersi per l'assegnazione dei veicoli in argomento.
--	--	--

4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. 5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui	4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. 5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui	
---	---	--

all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.	all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. 5-bis. Le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalle compagnie assicurative per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo assicurativo connesso alla gestione dei contratti di affidamento del servizio di copertura assicurativa per rischi relativi ai mezzi operativi del Corpo nazionale sono riassegnate, con decreti del Ragioniere Generale dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico.	La proposta è volta ad autorizzare la riassegnazione alla pertinente posta contabile del bilancio dipartimentale delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle compagnie assicurative a titolo di rimborso dei danni causati da terzi ai mezzi operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco coperti da vincolo connesso alla gestione dei contratti di affidamento del servizio di copertura assicurativa. Invero le compagnie di assicurazione che stipulano con il Dipartimento le polizze per rischi relativi ai mezzi operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno versato all'entrata del bilancio dello Stato mediamente oltre 300 mila euro, in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari. Tuttavia, per ragioni di tempestiva operatività dei mezzi incidentati, l'Amministrazione, non potendo attendere il rimborso della compagnia assicurativa direttamente nei confronti degli operatori del settore, anticipa le relative somme dalla competente voce di bilancio. In tal senso si rappresenta che lo stanziamento del relativo capitolo di spesa per la gestione e manutenzione dei mezzi operativi del CNVVF risulta sottodimensionato rispetto all'effettivo fabbisogno di spesa e, pertanto, la riassegnazione di una somma, ancorché finanziariamente non relevantissima, consentirebbe comunque una maggiore
---	--	--

		disponibilità di risorse per far fronte ad alcune esigenze di spesa (ad esempio, acquisto di buoni carburante).
Art. 30 Alloggi di servizio 1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4. 2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonché al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari. 3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze	Art. 30 Alloggi di servizio 1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, anche in funzione dei compiti istituzionali di cui all'articolo 1 del presente decreto, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4. 2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente Comandante dei vigili del fuoco - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori centrali di coordinamento interregionale, ai comandanti regionali, metropolitani e provinciali, nonché al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari. 3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non	La proposta ha lo scopo di sottolineare l'importanza del criterio generale su cui si devono basare i provvedimenti di assegnazione di alloggi di servizio, quale la natura dell'incarico ricoperto sotteso all'esigenza di garantire la pronta presenza in servizio anche in relazione ai compiti istituzionali del Corpo nazionale declinati all'articolo 1 del presente decreto legislativo. La proposta ha lo scopo di integrare e modificare le denominazioni dei soggetti destinatari dell'alloggio gratuito.

ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.	corretto uso dell'immobile. Al personale che fruisce di alloggio a titolo gratuito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 86. Al medesimo personale che, pur nella titolarità del diritto all'alloggio di servizio gratuito, non ne fruisce, si applicano, in materia di indennità di trasferimento, le medesime condizioni previste in caso di utilizzo. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296. 5. Il Dipartimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, definisce i criteri per l'assegnazione e l'allestimento di alloggi in regime di “social housing” in favore del personale non assegnatario di alloggi di servizio a titolo gratuito od oneroso. A tal fine, favorisce e promuove, per il tramite delle direzioni centrali di coordinamento interregionale, dei comandi regionali, provinciali e metropolitani, iniziative in ambito regionale e locale, anche attraverso	La proposta ha lo scopo di precisare che al personale fruitore dell'alloggio a titolo gratuito, si applicano le disposizioni che prevedono la decurtazione dell'indennità di trasferimento a decorrere dal primo anno, anche nel caso in cui l'avente diritto decida di non avvalersi dell'alloggio gratuito. Al comma 5, sono dettate disposizioni in tema di “social housing”, al fine di favorire la permanenza del personale fuori sede, specie nelle realtà ad alta densità abitativa, rinviando alla disciplina di dettaglio l'individuazione degli aventi diritto, dei criteri di assegnazione, nonché la destinazione di risorse per l'allestimento degli alloggi medesimi.
--	---	---

	forme di partenariato tra istituzioni pubbliche ed enti privati. 6. I versamenti all'entrata del bilancio dello Stato relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile eseguiti dal personale che fruisce dell'alloggio di servizio ai sensi del presente articolo, sono riassegnati, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico.	La proposta ha lo scopo di consentire la riassegnazione delle somme versate dagli assegnatari alla pertinente posta contabile del bilancio dipartimentale. Si è, inoltre, inteso ricomprendere, ai fini della riassegnazione delle somme versate in entrata, anche quelle corrisposte dai fruitori dell'alloggio di servizio e relative alle spese di ordinaria amministrazione, nonché quelle afferenti ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.
Art. 31 Uniformi ed equipaggiamento 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso. 2. Il personale del Corpo nazionale che espleta compiti operativi è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei	Art. 31 Uniformi ed equipaggiamento 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso. 2. Il personale del Corpo nazionale che espleta compiti operativi è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. 3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei	

distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.	distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.	
CAPO VI– DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI		
Art. 32 Ricompense 1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenzza ed insegne. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenzza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.	Art. 32 Ricompense 1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenzza ed insegne. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenzza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.	
Art. 33 Associazione nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.	Art. 33 Associazione nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo con particolare riferimento alla diffusione della	

2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.	cultura della sicurezza e dello sport, allo sviluppo della memoria storica, e al supporto logistico alle attività istituzionali del Corpo nazionale, sia all'interno delle sedi territoriali che presso i teatri operativi, con l'obiettivo di mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo nazionale. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'Associazione nazionale partecipa al Servizio nazionale della protezione civile quale supporto al Corpo nazionale che opera come componente fondamentale del sistema, e svolge, come organismo di volontariato, mediante le proprie sezioni territoriali, le attività di addestramento, formazione teorico-pratica e diffusione della conoscenza della protezione civile, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.	La proposta di modifica del comma 1 ha lo scopo di specificare meglio le funzioni dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco rimarcandone il legame con il Corpo nazionale anche a prescindere dalla stipula di apposite convenzioni. La proposta di modifica del comma 2 persegue l'obiettivo di integrare a pieno titolo l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco nel sistema organizzato del volontariato che sostiene il Servizio nazionale della protezione civile, consentendo così di travasare quel patrimonio di conoscenze ed esperienze che essa esprime. Ciò sia nel supporto diretto all'attività operativa nei teatri emergenziali con la precisazione che tale attività è svolta in diretto collegamento con il Corpo nazionale, sia nell'attività formativa, addestrativa e di diffusione della cultura della protezione civile, che vede impegnati enti e strutture nelle diverse realtà del territorio nazionale, anche con finalità di prevenzione.
	Art. 33 bis Assistenza religiosa 1. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.	Si propone di prevedere una disposizione che disciplini l'assistenza religiosa al personale del CNVVF, anche alla luce dell'Accordo in via di definizione tra il Dipartimento e la Conferenza Episcopale Italiana, concernente la nomina di un cappellano centrale.

	Per assicurare l'assistenza religiosa si ricorre alla figura dei cappellani individuati secondo specifiche Intese tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e le competenti Autorità religiose.	
Art. 34 Disposizioni di attuazione 1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.	Art. 34 Disposizioni di attuazione 1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.	
Art. 34-bis Clausola di invarianza della spesa 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	Art. 34-bis Clausola di invarianza della spesa 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
Art. 35 Norme abrogate 1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti: a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472; b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;	Art. 35 Norme abrogate 1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti: a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472; b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;	

c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454; d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30; e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32; f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702; g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502; h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254; i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641; l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077; m) legge 14 marzo 1958, n. 251; n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107; o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169; p) legge 4 gennaio 1963, n. 10; q) legge 2 marzo 1963, n. 364; r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;	c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454; d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30; e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32; f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702; g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502; h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254; i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641; l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077; m) legge 14 marzo 1958, n. 251; n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107; o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169; p) legge 4 gennaio 1963, n. 10; q) legge 2 marzo 1963, n. 364; r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;	
---	---	--

s) legge 21 novembre 1966, n. 1046; t) legge 9 marzo 1967, n. 212; u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma; v) legge 2 luglio 1971, n. 599; z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20 ((, commi primo, secondo e quarto)); aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42; bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557; cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45; dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14; ee) legge 5 agosto 1978, n. 472; ff) legge 8 luglio 1980, n. 336; gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38; hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86; ii) legge 4 marzo 1982, n. 66; ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della	s) legge 21 novembre 1966, n. 1046; t) legge 9 marzo 1967, n. 212; u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma; v) legge 2 luglio 1971, n. 599; z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20 ((, commi primo, secondo e quarto)); aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42; bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557; cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45; dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14; ee) legge 5 agosto 1978, n. 472; ff) legge 8 luglio 1980, n. 336; gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38; hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86; ii) legge 4 marzo 1982, n. 66; ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della	
---	---	--

Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17; mm) legge 13 maggio 1985, n. 197; nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5; oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11; qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3; rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2; ss) legge 21 marzo 2001, n. 75; tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3;	Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17; mm) legge 13 maggio 1985, n. 197; nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5; oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11; qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3; rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2; ss) legge 21 marzo 2001, n. 75; tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3;	
--	--	--

tt-bis) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384.	tt-bis) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384.	
Art. 36 Norma finale 1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo. 2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti. 3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.	Art. 36 Norma finale 1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo. 2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti. 3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.	
ALLEGATI		
Tabella A Milano Malpensa Roma Fiumicino Torino	Tabella A Milano Malpensa Roma Fiumicino Torino	

Venezia	Venezia	
Ancona	Ancona	
Bari	Bari	
Brescia Montichiari	Brescia Montichiari	
Catania	Catania	
Genova	Genova	
Milano - Linate	Milano - Linate	
Olbia (Sassari)	Olbia (Sassari)	
Palermo - Punta Raisi	Palermo - Punta Raisi	
Roma Ciampino	Roma Ciampino	
Cagliari	Cagliari	
Verona	Verona	
Alghero	Alghero	
Bologna	Bologna	
Brindisi	Brindisi	
Lamezia Terme	Lamezia Terme	
Napoli	Napoli	
Bergamo (Orio al Serio)	Bergamo (Orio al Serio)	
Parma	Parma	
Pescara	Pescara	
Pisa	Pisa	
Reggio Calabria	Reggio Calabria	
Rimini	Rimini	
Lampedusa	Lampedusa	
Pantelleria	Pantelleria	
Gorizia (Ronchi dei Legionari)	Gorizia (Ronchi dei Legionari)	
Comiso (Ragusa)	Comiso (Ragusa)	
Perugia	Perugia	
Trapani Birgi	Trapani Birgi	
Cuneo	Cuneo	
Firenze	Firenze	
Crotone S. Anna	Crotone S. Anna	
Grottaglie	Grottaglie	
Savona	Savona	

Treviso
Forlì

Treviso
Forlì
Salerno-Pontecagnano
Foggia “Gino-Lisa”